




CIRCOLARE IMPORTANTE

Oggetto: F-Gas, entro il 31 maggio la dichiarazione 2017

I gas fluorurati ad effetto serra presentano un elevato potenziale di contributo al riscaldamento globale del pianeta, determinato dal cosiddetto "effetto serra".

Per questo motivo, da circa un decennio la <u>legislazione</u> <u>europea</u> è finalizzata al contenimento, alla prevenzione ed alla riduzione delle emissioni nell'ambiente di tali gas, prima attraverso il **Regolamento (CE) n. 842/2006**, quindi





A livello <u>nazionale italiano</u> è in vigore il decreto del <u>Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n.</u>
43, tramite cui il nostro legislatore ha inteso dare attuazione al <u>Regolamento (CE) n. 842/2006</u>.

Tra le varie disposizioni, il decreto stabilisce un sistema di comunicazione di informazioni riguardanti l'entità delle emissioni degli f-gas imperniato su <u>dichiarazioni annuali</u>.

Tali dichiarazioni ("dichiarazioni F-Gas") sono disciplinate dall'articolo 16, comma 1, del D.P.R. n. 43/2012, in attuazione dell'obbligo di trasmissione delle informazioni sulle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra previsto originariamente dall'articolo 6, paragrafo 4, del Regolamento (CE) n. 842/2006, ed attualmente dall'articolo 20 del Regolamento (CE) n. 517/2014.

Le dichiarazioni F-Gas devono essere trasmesse entro il 31 maggio di ciascun anno, in riferimento all'anno solare precedente, con modalità telematica sulla rete dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA).

<u>L'obbligo di dichiarazione si applica alle seguenti apparecchiature fisse</u>, contenenti 3 kg o più di **gas fluorurato ad effetto serra**:

- N Impianti di refrigerazione;
- N Impianti di condizionamento d'aria;
- N Pompe di calore;
- N Impianti di protezione antincendio.

Entro la scadenza del 31 maggio prossimo gli operatori (proprietario dell'apparecchiatura/impianto o suo delegato) hanno l'obbligo di presentare la dichiarazione F-Gas 2017, riferita all'anno 2016, per le apparecchiature di propria competenza; la dichiarazione deve tra l'altro riportare i dati identificativi di ciascuna apparecchiatura, incluse le quantità di gas eventualmente aggiunte, recuperate o eliminate nel corso dell'anno, con indicazione delle relative motivazioni.

Per quanto concerne gli **aspetti sanzionatori**, le sanzioni relative alla mancata, incompleta o inesatta trasmissione delle informazioni previste dalla dichiarazione F-Gas sono determinate dal decreto legislativo 5 marzo 2013, n. 26 per un importo compreso tra <u>mille e diecimila euro</u> (articolo 6, comma 3 e 4).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti in merito. Cordiali Saluti.

sede legale:

P.zza Arpino, 3/c 12042 Bra (CN)

sede operativa: P.zza Arpino, 3/c 12042 Bra (CN)

Tel. 0172/43.18.23 Mobile 338/90.85.948 info@sdsing.com www.sdsing.com

